



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
XVII LEGISLATURA

DELIBERAZIONE N. 7

OGGETTO: nomina suppletiva di un componente dell'Autorità per le minoranze linguistiche

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

nella seduta dell'8 settembre 2026

- vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008), e in particolare l'articolo 10 che istituisce presso il Consiglio provinciale l'Autorità per le minoranze linguistiche, di seguito denominata "autorità";
- considerato che ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 l'autorità è un organo collegiale costituito da tre componenti, nominati dal Consiglio provinciale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza giuridica, sociale, culturale; i componenti durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati;
- considerato che il comma 3 dell'articolo 10 individua le cariche o le posizioni incompatibili con la carica di componente dell'autorità, che sono:

2.

- a) presidente della Regione o della Provincia, assessore o consigliere regionale o provinciale;
 - b) sindaco, assessore o consigliere comunale;
 - c) presidente, amministratore, componente di organi di enti pubblici anche non economici, di fondazioni o di società a prevalente capitale pubblico nominati dalla Regione, dalla Provincia o dai comuni;
 - d) dipendente della Provincia, del Consiglio provinciale, della Regione, del Consiglio regionale, di comuni, comprensori o comunità aventi sede in Trentino;
- considerato il comma 4 dell'articolo 10 che disciplina gli adempimenti conseguenti all'accertamento della sussistenza di una delle cause di incompatibilità individuate dal comma 3;
- considerato il comma 5 dell'articolo 10 ai sensi del quale in caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente dell'autorità il Consiglio provinciale, preso atto della cessazione dalla carica, nomina il nuovo componente nella prima seduta utile, con le modalità stabilite dal comma 2; il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza dell'autorità e può essere riconfermato una sola volta;
- considerato che con decreto del Presidente del Consiglio provinciale n. 3 del 10 maggio 2021 sono stati nominati i componenti dell'autorità per la durata di sette anni;
- vista la nota del 17 maggio 2026, acquisita al protocollo n. 7752, con la quale il signor Matteo Nicolussi Castellan ha comunicato, ai sensi dell'articolo 10, commi 3, lettera b), e 4, le sue dimissioni dall'incarico di componente dell'autorità a seguito della sopraggiunta condizione di incompatibilità determinata dall'avvenuta elezione a sindaco;
- vista la nota del 21 maggio 2026, prot. n. 7964, del Presidente del Consiglio con la quale è stato comunicato l'avvio della procedura per la nomina suppletiva di un componente dell'autorità e illustrata la normativa di riferimento;

- preso atto delle dimissioni del signor Matteo Nicolussi Castellan ai sensi dell'articolo 10, comma 5, nella seduta del Consiglio provinciale del 9 giugno 2026;
- sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi nelle sedute del 25 maggio e 1 settembre 2026;
- considerato che alla nomina si applicano l'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sulle cause di incandidabilità, e l'articolo 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), sul divieto di conferire incarichi a lavoratori in quiescenza;
- vista la proposta nominativa della dott.ssa Fabiana Nicolussi Paolaz e il relativo curriculum vitae, presentata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento interno del Consiglio provinciale, acquisita al prot. n. 30152 del 7 settembre 2026;
- visti il percorso formativo e professionale della candidata e l'esperienza maturata nell'ambito della collaborazione con il Centro di documentazione di Luserna e dell'attività svolta con gli enti e i soggetti culturali della comunità cimbra;
- tenuto conto anche del sostegno manifestato dal Comune di Luserna, nella seduta del 24 agosto 2026, in merito alla candidatura della dott.ssa Nicolussi Paolaz, comunicato con nota del 2 settembre 2026, acquisita al prot. n. 30001;
- esaminate la documentazione prodotta e le dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008, dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 235 del 2012 e dell'articolo 53 bis della legge sul personale della Provincia 1997;
- vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 11 del 18 febbraio 2014, con la quale è determinata l'indennità di carica annua lorda spettante al presidente e ai componenti dell'autorità, ai sensi dell'articolo 10, comma 6;
- visti gli articoli da 135 a 138 del regolamento interno del Consiglio provinciale, relativi al procedimento per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio, e l'articolo 10, comma 2, della legge provinciale sulle minoranze

4.

linguistiche 2008, ai sensi dei quali i componenti dell'autorità sono nominati dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso;

- con votazione a scrutinio segreto, con 30 voti a favore e 1 scheda nulla,

delibera

1. di nominare in via suppletiva componente dell'Autorità per le minoranze linguistiche, a far data dal presente provvedimento, per la restante durata dell'autorità nominata con decreto del Presidente del Consiglio provinciale n. 3 del 10 maggio 2021, la dott.ssa Fabiana Nicolussi Paolaz;
2. di dare atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (organi istituzionali), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028 e all'unità di voto corrispondente degli esercizi successivi.

Il Presidente

- Claudio Soini -

I Segretari questori

- Paola Demagri -

- Christian Girardi -

- Roberto Stanchina -